

SERGIO PAPI, elettivamente domiciliato in 00100 Roma, via Largo Messico 7, presso lo studio dell'Avv. Sabrina Rondinelli, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione, entrambi con codice fiscale come risultanti dai registri di cancelleria.

Appellato

CONCLUSIONI: per le parti costituite come da rispettivi atti introduttivi del processo di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che con atto notificato in data 21-10-2010 l'Associazione Sportiva A.S.D. Fabriano Rugby ha proposto impugnazione avverso il lodo, da ultimo sottoscritto in data 1-7-2010, con cui il nominato Collegio arbitrale ha pronunciato sulla domanda di arbitrato formulata in data 3-2-2010 nei suoi confronti da Sergio Papi.

Ritenuto che questi aveva formulato la domanda di arbitrato, con atto in data 3-2-2010, per reclamare la nullità della delibera del 20-12-2009 dell'Assemblea generale dei soci della suddetta Associazione sportiva -e dell'intero procedimento disciplinare- di radiazione di esso socio Sergio Papi dalla società medesima.

Ritenuto che il lodo qui impugnato ha accertato l'inesistenza di alcun provvedimento di radiazione e conseguentemente il persistere della qualità di socio del Papi, rigettando ogni altra eccezione o istanza ed ha compensato le spese, complessivamente ponendo a carico delle parti in eguale misura quelle relative al funzionamento del Collegio arbitrale. Ritenuto che il lodo impugnato è giunto a tale conclusione avendo accertato che nella Assemblea del 20-12-2009 era stata soltanto espressa una proposta di radiazione fatta da un socio e da inoltrare al competente Consiglio Direttivo che, pure, non aveva mai deliberato in merito.

Ritenuto che, pertanto, l'impugnazione appare inammissibile, non spiegando parte appellante, una volta che il lodo ha ritenuto che non sussisteva la causa pregiudiziale allegata dal Papi (espressa delibera di radiazione), né avendo l'Associazione svolto domanda riconvenzionale nel procedimento arbitrale, per quali ragioni i motivi di impugnazione (svolti ai sensi degli artt. 829, comma 1°, n. 5, 823, comma 2°, n. 5, e 829, comma 1°, n. 10, 829, comma 1°, n. 11, c.p.c.) siano idonei ad evidenziare il difetto di motivazione del lodo impugnato ed il difetto o piuttosto la contraddittorietà di questo a palesare una decisione sul merito della controversia.

Ritenuto che anche il motivo di impugnazione sul regolamento delle spese arbitrali risulta inammissibile, con esso reclamandosi una diversa regolamentazione delle stesse, avendo comunque il lodo impugnato argomentato (causa "l'incertezza complessiva venutasi a creare circa la posizione del sig. Papi all'interno dell'A.S.D. Fabriano



rugby”), ed al fine soltanto della regolamentazione delle spese e non della decisione sul merito della controversia, la decisione di compensare le spese.

Ritenuto che, quindi, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e le spese del grado poste a carico della parte impugnante, in favore della parte impugnata, che non ha proposto impugnazione incidentale, per il principio di soccombenza.

Ritenuto che non è applicabile l’art. 1, comma 17, della l. 24-12-2012 n. 228 (secondo cui “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ...”), in ogni caso trattandosi di procedimento iniziato prima della data del 30-1-2013 (Cass. S.U. n. 3774 del 18-2-2014).

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente pronunciando:

1. dichiara inammissibile l’impugnazione del lodo arbitrale;
2. condanna l’Associazione Sportiva A.S.D. Fabriano Rugby, in persona del legale rappresentante pro-tempore Pascal Gerald Antoine, al pagamento, in favore di Sergio Papi, delle spese di questo grado, che liquida in complessivi euro 1.830,00, di cui euro 510,00 per la fase di studio, euro 510,00 per la fase introduttiva, euro 810,00 per la fase decisionale, oltre accessori come per legge.

Roma 3-5-2016

Il Presidente estensore

dott. Alberto Tilocca

